

REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1992

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofruttili in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », di ortofruttili in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 780/92 della Commissione⁽²⁾ ha fissato, per la campagna 1992, il prezzo d'offerta comunitario per le melanzane applicabile nei confronti della Spagna;considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofruttili in provenienza dalla Spagna;

considerando che per le melanzane il prezzo d'offerta spagnolo, calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di

almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario; che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna, un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

— per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 26,37 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane (codice NC 0709 30 00) in provenienza dalla Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.